



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

ACCORDO DEFINITIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDI DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DEL CCNL DEL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI CENTRALI 2016-2018 DEL 9 MARZO 2020

Il giorno 11 gennaio 2024, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a seguito di convocazione disposta dal Direttore della Direzione generale Risorse umane e acquisti, Dott.ssa Emma Stea, per la stipula dell'accordo integrativo concernente l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 54 del CCNL del personale dell'Area Funzioni centrali 2016-2018 del 9 marzo 2020, si sono incontrate:

la Delegazione di Parte pubblica presieduta Direttore della Direzione generale Risorse umane e acquisti, Dott.ssa Emma Stea

la Delegazione di Parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del CCNL del personale dell'Area Funzioni Centrali 2016-2018 del 9 marzo 2020

VISTA l'Ipotesi di Accordo integrativo per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 54 del CCNL del personale dell'area funzioni centrali 2016-2018 del 9 marzo 2020, sottoscritta in data in data 16 novembre 2023;

VISTE le note MEF_UCB_MATT prot. n. 18296 del 28 novembre 2023-U, con le quali è stata trasmessa la positiva certificazione sull'Ipotesi predetta da parte del coesistente Ufficio centrale di bilancio

VISTA la nota prot. DFP-0075627-P del 28/11/2023 con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito alla circostanza che la certificazione resa dall'Ufficio centrale del bilancio possa intendersi espressa ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, non solo con riguardo ai vincoli di bilancio, ma altresì, rispetto ai vincoli normativi derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

VISTA la nota MEF_UCB_MATT prot. n. 18951 del 1° dicembre 2023-U, con la quale è stata trasmessa da parte del coesistente Ufficio centrale del bilancio, la certificazione positiva sia per quanto attiene agli aspetti di carattere economico-finanziario (vincoli di bilancio), sia per quanto concerne la compatibilità della contrattazione integrativa con i vincoli di legge;

VISTA la nota MASE prot. n. 0197379 del 01/12/2023 con la quale si è proceduto all'invio a DFP e IGOP della sopra richiamata integrazione documentale trasmessa dall'UCB in conformità a quanto richiesto dal Dipartimento della Funzione pubblica:

VISTA la nota DFP 82770-P del 29 dicembre 2023 con la quale è stato acquisito, ai fini del previsto accertamento congiunto, il parere favorevole all'ulteriore corso dell'Ipotesi sopra citata;

CONCORDANO

1

di stipulare, in via definitiva, l'Ipotesi di Accordo per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 54 del CCNL del personale dell'Area Funzioni centrali 2016-2018 del 9 marzo 2020, sottoscritta in data 16 novembre 2023, confermandone il testo come di seguito riportato.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. n. 228 in data 23 settembre 2021, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;

VISTO il decreto ministeriale in data 10 novembre 2021, n. 458/UDCM, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che dispone che il “Ministero della transizione ecologica” è ridenominato “Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO il CCNL Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020, triennio 2016-2018;

VISTO l'articolo 54 “Clausola di salvaguardia economica” del predetto CCNL 2016/2018;

CONSIDERATO che con l'Accordo definitivo sottoscritto in data 14 dicembre 2022 è stato definito il differenziale integrativo relativo all'anno 2022, nella misura pari al 100%;

RITENUTO di dover definire la disciplina relativa alla clausola di salvaguardia prevista dal citato articolo 54 del CCNL 2016/2018 relativamente all'anno 2023;

CONVENGONO

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 54 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, il differenziale integrativo, già erogato per l'anno 2022 nella misura del 100%, come previsto dall'accordo sottoscritto il 14 dicembre 2022 citato in premessa, per l'anno 2023, verrà erogato ai dirigenti interessati nella misura del 100% fino alla data di scadenza dell'incarico ricoperto precedentemente al processo di riorganizzazione, tenuto conto dei periodi di servizio rispettivamente prestati.

2. Successivamente alla data di scadenza dell'incarico ricoperto precedentemente al processo di riorganizzazione, come disposto dal medesimo art. 54, comma 3, del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, nei casi in cui risulti ancora in essere l'incarico con retribuzione di posizione inferiore conferito a seguito del suddetto processo di riorganizzazione, per il restante periodo dell'anno 2023, il differenziale integrativo è ridotto di 1/3.

3. L'onere per i differenziali di posizione è quantificato in via previsionale, con riferimento all'anno 2023, nella misura di Euro 9.575,25.

4. L'onere di cui al comma 3 verrà portato in diminuzione in sede di costituzione del fondo.

5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto si rinvia alle previsioni dell'articolo 54 del CCNL 2016-2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA
Dott.ssa Emma STEA



ORGANIZZAZIONI SINDACALI Area funzioni centrali -Dirigenti

CGIL fp -

CISL fp

UIL pa

DIRSTAT


UNADIS

ANMI-ASSOMED-SIVEMP-FPM


CIDA

FLEPAR

FEMEP



Salvatore Miragallo





ART. 54 - Clausola di salvaguardia economica

DIRIGENTI II FASCIA	INCARICO PRECEDENTE		INCARICO ATTUALE	IMPORTO INCARICO PRECEDENTE	IMPORTO INCARICO ATTUALE	DIFFERENZA	GIORNI ANNO 2023 - DIFFERENZIALE 100%	GIORNI ANNO 2023 - DIFFERENZIALE RIDOTTO DI 1/3	IMPORTO ANNO 2023 INCIDENZA 100%	IMPORTO ANNO 2023 INCIDENZA 66,67%***	IMPORTO DA CORRISPONDERE ANNO 2023	IMPORTO IN FONDO 2023
	DAL	AL	DAL				FINO AL	FINO AL				
MESCHINI GIACOMO	DAL	AL	DAL				FINO AL 31/05/2023	FINO AL 31/12/2023				
	01/06/2020	31/05/2023	23/03/2022	32.900,00 €	28.200,00 €	4.700,00 €	150	210	1.958,33 €	1.827,87 €	3.786,20 €	5.239,34 €
BATTEGAZZORE MAURIZIO*	DAL	AL	DAL				FINO AL 31/03/2023**					
	30/10/2020	29/10/2023	01/04/2022	32.900,00 €	28.200,00 €	4.700,00 €	90		1.175,00 €		1.175,00 €	1.625,97 €
SERRA ALESSANDRO****	DAL	AL	DAL				FINO AL 31/5/2023					
	01/06/2020	31/05/2023	25/05/2022	28.200,00 €	23.500,00 €	4.700,00 €	150		1.958,33 €		1.958,33 €	2.709,94 €
											6.919,53 €	9.575,25 €

*art. 19 comma 5bis d.lgs. 165/2001

** dimesso in data 01/04/2023

*** comma 3 art. 54. Primo anno post scadenza incarico precedente

**** in quiescenza dal 1° giugno 2023

m/s